

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 27 marzo 2013

Oggetto: Tirocini formativi e work experience

Circolare numero: 009/2013

In sintesi

I tirocini formativi e le work experience sono delle modalità di inserimento temporaneo in azienda con finalità formative. Non costituiscono delle prestazioni di lavoro ma delle esperienze di formazione e di lavoro che consentono ai partecipanti di acquisire competenze tecniche, relazionali e trasversali e alle aziende di fare conoscenza diretta di potenziali nuovi assunti.

Approfondimento

Tirocini formativi

I tirocini possono essere attivati nei confronti di coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico e compiuto 18 anni d'età e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- neo-laureati o neo-diplomati da non più di 12 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi (tirocini formativi e di orientamento);
- disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, per un massimo di 6 mesi (tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro);
- persone svantaggiate (tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ecc.), per un massimo di 12 mesi (tirocini in favore di persone svantaggiate);
- disabili ex Legge 68/1999, per un massimo di 24 mesi (tirocini in favore di soggetti disabili).

L'attivazione dei tirocini è subordinata alla stipula di una convenzione tra un soggetto promotore ed un soggetto ospitante che si impegna a garantire al tirocinante la formazione indicata in uno specifico progetto formativo.

Soggetti promotori

Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio. I tirocini possono essere promossi tra gli altri da:

- province, tramite i Centri per l'Impiego, limitatamente ai soggetti in stato di disoccupazione;
- università, scuole statali o parificate;
- enti di formazione professionale (IAL, ENAIP, IRES,...)

Spetta al soggetto promotore il compito di redigere il progetto formativo, effettuare la comunicazione al Centro per l'Impiego, assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico ed organizzativo, vigilare sull'andamento dell'intervento e rilasciare un'attestazione al termine del percorso formativo.

La comunicazione al Centro per l'Impiego e l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi viene peraltro frequentemente delegata al soggetto ospitante.

Soggetti ospitanti

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, entro un numero massimo che varia in base al numero degli occupati.

Qualora l'azienda non abbia dipendenti a tempo indeterminato è ammesso l'avvio del tirocinio nel caso in cui il soggetto ospitante sia un maestro artigiano iscritto all'albo oppure rientri nel settore delle lavorazioni artistiche oppure sia uno studio professionale.

I soggetti ospitanti sono tenuti a favorire l'esperienza del tirocinante nel rispetto del progetto formativo, a designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro e a valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

Indennità di partecipazione

Non configurandosi quale rapporto di lavoro, il tirocinio non prevede alcuna forma di retribuzione. La Legge 92/2012 e le Linee guida in materia di tirocini della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), hanno previsto tuttavia l'obbligo, in capo al soggetto ospitante, di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione di importo mensile lordo non inferiore a € 300,00. La mancata erogazione di tale indennità comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 6.000,00.

Divieti

Le linee guida in materia di tirocini prevedono una serie di divieti alla stipulazione degli stessi; in particolare la normativa prevede che il tirocinio non può essere utilizzato:

- per tipologie di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo;
- per sostituire lavoratori con contratto a termine che, generalmente, vengono assunti durante i picchi di attività dell'azienda;
- per sostituire il personale dell'azienda che si trova in malattia, maternità o ferie;
- per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale del soggetto ospitante;
- quando il soggetto ospitante non è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili;
- quando il soggetto ospitante ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio - fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- quando il soggetto ospitante ha in atto procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa.

Work experience

Le work experience sono esperienze formative di durata variabile da 2 a 6 mesi, finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Sono volte all'inserimento o reinserimento lavorativo dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Regione:

- disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego;
- lavoratori in cassa integrazione straordinaria;
- lavoratori con contratto di solidarietà;
- lavoratori in mobilità e in mobilità in deroga;
- disabili.

Per la formalizzazione e la successiva richiesta di finanziamento di una work experience le aziende interessate possono rivolgersi al Centro per l'Impiego di competenza o ad uno degli enti di formazione accreditati. Le domande vengono esaminate e finanziate sulla base dell'ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Le work experience prevedono un obbligo di frequenza minima, lo svolgimento di un esame finale ed il rilascio di un attestato. Ai partecipanti la Regione riconosce un'indennità oraria.

Per completezza si ricorda che la normativa vigente prevede anche i tirocini curriculari, promossi da Università/Scuole superiori/Istituti professionali, che sono inseriti in programmi di alternanza scuola – lavoro e non sono finalizzati all'inserimento lavorativo.